

Assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di un progetto di realizzazione di un impianto di produzione di biometano, alimentato a FORSU e altri rifiuti biodegradabili

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 23 dicembre 2021, n. 2895 - Di Benedetto, pres.; Plantamura, est. - Biomecs S.r.l. (avv.ti Ferraris, Robaldo e Trolli) c. Provincia di Lodi (avv. Bezzi) ed a.

Ambiente - Assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di un progetto di realizzazione di un impianto di produzione di biometano, alimentato a FORSU e altri rifiuti biodegradabili.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1) La ricorrente ha presentato alla Provincia di Lodi il 30 dicembre 2019 un'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (VIA) per un progetto relativo alla realizzazione, in Comune di Maleo (LO), di un impianto di produzione di biometano da 500 smc/h, alimentato a FORSU e altri rifiuti biodegradabili.

1.1) La stessa ha poi precisato come si tratti di una iniziativa maturata nell'ambito del quadro incentivante definito dal Decreto del 2 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alla produzione e all'utilizzazione del biometano. Al riguardo, l'esponente ha anche spiegato come la fruizione degli incentivi risulti fondamentale per la remuneratività dell'iniziativa, aggiungendo di avere tempo solo sino al 31 dicembre 2022 per realizzare e mettere in esercizio l'impianto, onde beneficiare degli incentivi predetti.

2) Senonché, la Provincia di Lodi, all'esito del procedimento di verifica, sebbene, in base alla valutazione effettuata secondo i parametri previsti dalla DGR Lombardia n. 8/11317 del 2010 la realizzazione dell'impianto non risultasse da sottoporre a VIA, ha nondimeno stabilito di assoggettare a valutazione d'impatto il progetto in questione.

3) Contro tale scelta l'esponente è insorta, con ricorso notificato il 24 maggio 2021 e depositato il successivo 8 giugno 2021, affidato a sette motivi.

3.1) Con il primo motivo si deduce la violazione di legge, per omessa comunicazione del preavviso di diniego, di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990.

3.2) Il secondo motivo fa leva sulla violazione degli articoli 9, 19 e dell'Allegato IV alla Parte II del D.lgs. n. 152 del 2006, del PRGR, della DGR Lombardia n. 11317 del 2010, delle direttive nn. 2014/52/UE e 2011/92/UE, nonché, sull'eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti di fatto, sviamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, difetto di attribuzione ed incompetenza.

Ciò, poiché il provvedimento impugnato avrebbe imposto la VIA in assenza dei presupposti per essa previsti dalla normativa regionale, essendosi la Provincia illegittimamente sostituita alla Regione, nella definizione dei parametri da valutare per decidere se un impianto debba essere assoggettato a VIA.

A tal riguardo, la ricorrente ha chiarito di avere trasmesso all'Autorità procedente, unitamente alla richiesta di verifica, anche uno Studio d'Impatto Ambientale, in cui sarebbero stati valutati - ed esclusi - con la metodologia della DGR n. 11317/2010, tutti i potenziali impatti riferibili al progetto.

Detta metodologia, chiarisce ancora l'esponente, avrebbe previsto il computo di 4 indici di impatto, calcolati in funzione della caratterizzazione generale dell'impianto (a sua volta basata sulla tipologia e sul quantitativo dei rifiuti trattati nonché sulle operazioni di trattamento, al fine di definire l'impianto in termini di indicatori di pressione), della caratterizzazione del contesto ambientale (che ha riguardo ai principali elementi di vulnerabilità presenti in un intorno di 1.000 m dal perimetro dell'impianto soggetto a verifica di assoggettabilità alla VIA), nonché, della caratterizzazione del contesto territoriale (che richiede l'individuazione dei principali impianti ubicati in un intorno di 1.500 m dal perimetro dell'impianto soggetto a verifica).

Ebbene, confrontando gli indici di impatto del progetto con i valori soglia previsti della DGR n. 8/11317, risulterebbe evidente l'insussistenza dei presupposti per l'assoggettamento del progetto medesimo a VIA.

Si tratterebbe, sottolinea l'esponente, di una circostanza pacifica, poiché confermata dalla stessa Provincia che, nell'atto gravato, avrebbe dato espressamente atto che, in virtù della verifica condotta con la metodologia della DGR 11317/2010, l'impianto non avrebbe dovuto essere sottoposto a VIA.

Da ciò l'illegittimità dell'impugnata determinazione, assunta dalla Provincia in violazione della normativa regionale, recependo acriticamente il parere negativo del Comune di Maleo, in riferimento al quale non sarebbe stato garantito alcun contraddittorio.

3.3) Con il terzo motivo si deduce, ancora, la violazione degli articoli 9 e 19, dell'allegato IV alla Parte Seconda e dell'articolo 301 del D.lgs. n. 152/2006, la violazione del PRGR, la violazione della DGR n. 11317/2010, la violazione

delle “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, la violazione della DGR n. 4792/2016 e della DGR n. 1266/2014, la violazione del principio di proporzionalità, nonché l’eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti di fatto, sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza manifesta, carenza di potere e incompetenza.

Ciò, poiché l’Autorità procedente si sarebbe limitata a recepire acriticamente e immotivatamente talune valutazioni del Comune di Maleo, senza avvedersi che le stesse non avrebbero potuto condurre ad imporre la VIA, che sarebbe stata quindi disposta in assenza d’istruttoria e di qualsivoglia presupposto.

Dalla lettura del provvedimento emergerebbero, sempre ad avviso della ricorrente, argomentazioni inidonee a giustificare la procedura di VIA, dal momento che: (i) gli impatti cumulativi e le ripercussioni sulla qualità dell’aria sarebbero stati già esclusi con il metodo di cui alla DGR n. 11317/2010; sarebbe in ogni caso illegittima, poiché in violazione sia delle Linee Guida ministeriali (di cui al Decreto n. 52 del 2015, che prevede una fascia di un chilometro per le opere areali), sia della DGR n. 11317/2010 (che ha esteso la fascia di analisi “in un intorno di 1.500 m dal perimetro dell’impianto soggetto a verifica”), la pretesa del Comune e, quindi, della Provincia, di estendere l’indagine ad un raggio di 15 chilometri dal sito previsto per la localizzazione dell’impianto. In ogni caso e in via assorbente, la Provincia avrebbe dovuto estendere la disamina degli impatti cumulativi già nel corso del procedimento di *screening*, senza poterne invocare *ex post* l’omessa disamina per imporre la VIA; (ii) quanto alle presunte carenze connesse agli aspetti sanitari, l’esponente riferisce di avere presentato agli Enti preposti, quale parte integrante dello Studio Preliminare Ambientale, un apposito Studio sulla componente salute pubblica, redatto ai sensi della DGR 8 febbraio 2016, n. 4792, dal quale sarebbe emerso come gli impatti indotti dal progetto non comporterebbero alcun aggravio rispetto a quanto rilevato nello stato di fatto, risultando non solo compatibili, ma, anche trascurabili. Le criticità, genericamente affermate nella contestata determina, si scontrerebbero, inoltre, con il parere della competente ATS, che avrebbe escluso l’assoggettamento a VIA del progetto, senza richiedere integrazioni di sorta (integrazioni che, sul punto, a ben vedere, né la Provincia né il Comune avrebbero mai richiesto, nei prescritti termini); (iii) l’atto impugnato sarebbe errato anche laddove afferma la necessità di assoggettare il progetto a VIA in ragione della sua localizzazione in un’area agricola, poiché in contrasto con le norme tecniche attuative del PRGR che consentirebbero espressamente, favorendola, la localizzazione di nuovi impianti di compostaggio e di digestione anaerobica in zone qualificate dal PGT come agricole.

3.4) A seguire, con il quarto motivo si deduce la violazione degli articoli 9 e 19 del D.lgs. n. 152/2006, la violazione degli articoli 1, 3, 6, 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, la violazione del PRGR, la violazione della DGR n. 11317/2010, la violazione della direttiva 2014/52/UE e della direttiva 2011/92/UE, nonché, l’eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti di fatto, sviamento, difetto d’istruttoria e di motivazione, contraddittorietà.

In presenza di presunte carenze negli studi condotti dalla società (che – per quanto sopra dimostrato – sarebbero del tutto insussistenti), la Provincia avrebbe, a tutto concedere, dovuto richiederne l’integrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 2 del D.lgs. 152/2006.

3.5) Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la violazione degli articoli 9 e 19 del D.lgs. 152/2006 e dell’allegato IV alla Parte Seconda del medesimo Decreto; la violazione dell’articolo 301 del D.lgs. 152/2006; la violazione del PRGR, la violazione della DGR n. 11317/2010, nonché, l’eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti di fatto, sviamento, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione.

Ciò, poiché la Determina difetta di qualsivoglia motivazione che, invero, a fronte dell’esito positivo della verifica condotta sulla scorta della DGR n. 11317/2010, avrebbe dovuto essere viepiù rafforzata. La Provincia avrebbe dovuto indicare, dettagliandole, le presunte criticità, spiegando analiticamente le ragioni per cui, dopo aver espressamente dato atto che a seguito della “valutazione in ordine al progetto ai sensi della DGR n. 11317/2010 mediante applicazione del Software DCGIS Screening Tool messo a disposizione da Regione Lombardia e che dall’elaborazione informatica è emerso che il progetto non è soggetto a VIA”, avrebbe nondimeno ritenuto di assoggettare il progetto a VIA.

3.6) Il sesto motivo fa leva sulla violazione del principio di precauzione, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 24, la violazione dell’articolo 301 del D.lgs. 152/2006, la violazione degli articoli 9 e 19 del D.lgs. n. 152/2006 e dell’allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, la violazione del PRGR, la violazione della DGR n. 11317/2010, la violazione del principio di proporzionalità, nonché, l’eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti di fatto, sviamento, difetto d’istruttoria e difetto di motivazione

Ciò, poiché s’imporrebbe qui un inutile aggravamento procedimentale, non effettivamente giustificato da esigenze di precauzione, in violazione del principio di proporzionalità.

3.7) Con il settimo e ultimo motivo si deduce, infine, la violazione del principio di parità di trattamento, oltreché l’eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione.

Ciò, poiché la Provincia di Lodi avrebbe assunto un provvedimento discriminatorio, nei confronti di un operatore al quale,

con disparità di trattamento rispetto agli operatori delle restanti province della stessa Regione, avrebbe imposto, in assenza dei presupposti di cui alla DGR n.11317/2010, lo svolgimento della VIA.

4) Si sono costituiti il Comune di Maleo e la Provincia di Lodi, controdeducendo con separate memorie alle censure avversarie.

5) Con ordinanza n. 1544, del 24 giugno 2021, la Sezione: «*Considerato che la pretesa azionata impone un puntuale accertamento dell'operato dell'Amministrazione non compatibile con il carattere sommario della presente fase processuale. Ritenuto, pertanto, che le esigenze della ricorrente possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.*» ha fissato «*per la discussione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 2 novembre 2021*».

6) In vista dell'udienza di merito le parti hanno depositato memoria; la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda risarcitoria, ai fini della declaratoria di estinzione in parte qua del giudizio, riservandosi di riproporre la domanda medesima in separato giudizio.

6.1) La ricorrente ha anche replicato.

6.2) Il Comune e la Provincia hanno chiesto che la causa passasse in decisione senza preventiva discussione.

7) All'udienza del 2 novembre 2021, presente l'avvocato F. Trolli per la parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

8) Preliminarmente, il Collegio ritiene utile tratteggiare il quadro normativo di riferimento, rammentando, in primo luogo, che, stando alla definizione dettata dall'art. 5, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, s'intende per «*verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto*», «*la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto*».

La definizione di «*impatti ambientali*», che pure si legge nella stessa norma (sempre al comma 1, lett.c), fa leva sugli «*effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:*

popolazione e salute umana;

biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

territorio, suolo, acqua, aria e clima;

beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo».

Le surriferite previsioni si radicano sulla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE, come modificata dalla dir. 2014/52/UE, del 16 aprile 2014), che, per quanto qui d'interesse, per i progetti elencati nel suo allegato II (tra i quali va ricondotto quello pe cui è causa), prevede che gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale e «*prendono tale decisione, mediante: a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro*».

Più in dettaglio, tornando sul versante nazionale, l'art. 6 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152, al comma 6 [come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104] ha previsto che, la verifica di assoggettabilità a VIA sia, tra l'altro, effettuata per «*d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015*».

Il richiamato «*Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano*», ricomprende, alla lettera zb) gli «*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*», a cui va ricondotto quello oggetto della domanda di parte ricorrente.

L'art. 19 del medesimo decreto delinea, poi, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, prevedendo, da un lato, che «*Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda*» (comma 8); e, dall'altro, che «*Per i progetti elencati (...) nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015*».

Il predetto Allegato V, a proposito dei criteri per la verifica di assoggettabilità, ha indicato plurimi elementi, afferenti vuoi alle «*caratteristiche dei progetti*» (come le dimensioni del progetto, il cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento e i disturbi ambientali, i rischi di gravi incidenti e/o di calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze



scientifiche e i rischi per la salute umana), vuoi alla «localizzazione dei progetti» (per cui è richiesto di considerare la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare, dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato, della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e del relativo sottosuolo, nonché della capacità di carico dell'ambiente naturale), vuoi della «tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale» (da considerare tenendo conto, in particolare, dell'entità, dell'estensione, della natura, dell'intensità, della complessità e della probabilità dell'impatto; della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto medesimo; nonché, del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati e della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace).

Quanto al D.M. 30/03/2015, con cui il Ministero dell'ambiente ha dettato le «Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (...)», le stesse comprendono le integrazioni alle soglie e ai criteri di cui all'Allegato IV, con «ulteriori criteri contenuti nell'allegato III della direttiva VIA e nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di individuare i progetti da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA: (...)».

Completa il quadro la L.R. Lombardia 02/02/2010, n. 5, che, all'art. 2, comma 3, ha individuato nella «provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento» l'autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di impianti «per il trattamento biologico o anche chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema» e di impianti «di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (cfr. l'Allegato B della L.R. citata).

9) Si ricava da quanto sin qui esposto che, per stabilire se uno dei progetti indicati nel citato allegato IV debba essere o meno sottoposto a VIA, è necessario effettuare una preliminare verifica (cd. screening) condotta su un piano di approfondimento diverso rispetto a quello che caratterizza il vero e proprio procedimento VIA. Tale screening anticipa, infatti, la valutazione di impatto, delibandone l'opportunità sulla base della ritenuta sussistenza *prima facie* dei relativi presupposti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 2 luglio 2021, n. 1628; Cons. Stato, II, 07-09-2020, n. 5379).

In relazione a tale fase è stato sottolineato come la stessa svolga «una funzione preliminare per così dire di "carotaggio", nel senso che "sonda" la progettualità e solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull'ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione» (così, Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379).

Lo screening rappresenta, dunque, esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene tuttavia realizzata preventivamente, con riguardo a determinate tipologie di progetto, rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all'esito in tal senso della verifica di assoggettabilità (Cons. Stato, IV, 7 maggio 2021, n. 3597).

Incombe, quindi, sull'Autorità procedente l'obbligo di adottare una deliberazione «adeguatamente motivata in relazione a fattori di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici di cui all'Allegato V al Codice ambientale» (cfr., Cons. Stato, Sez. II, n. 5379/2020 cit.), essendo tale approccio il diretto precipitato del principio di precauzione che «presuppone l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura» (Cons. St., sez. III, 3.10.2019, n. 6655).

10) Come in precedenza accennato, la Regione Lombardia ha disciplinato i procedimenti di propria competenza con la legge regionale 02/02/2010, n. 5, cui si è aggiunta la DGR 10 febbraio 2010, n. 8/11317, recante il «Metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti».

Si tratta, come già affermato in precedenza da questo stesso Tribunale (cfr. TAR Lombardia, Milano, III, 16/03/2020, n. 482) di una metodologia di valutazione delle istanze che la stessa Regione definisce come «necessaria» per fornire alle Province - a cui la Regione Lombardia ha delegato l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti (cfr. la DGR n. 7366/08) - «una metodologia di valutazione conforme ai nuovi dettami normativi, nonché unitaria ed uniforme su tutto il territorio regionale (...) valutata e condivisa dalle Province (...)» (cfr. la DGR 8/11317 cit., pagina 1).

Il sistema di screening ambientale in essa declinato «prevede la definizione di una procedura funzionale all'ottenimento di un esito consuntivo e, quindi, di una risposta univoca alla domanda di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA)» (cfr. la DGR 8/11317 cit., Allegato, pag. 4).

Ciò, poiché detta delibera fissa criteri molto analitici che, partendo da tre aspetti preliminari (le caratteristiche dell'intervento; la sua collocazione sul territorio in relazione agli elementi di vulnerabilità ambientale; le potenziali interazioni con altri progetti), che ricalcano quelli di cui all'Allegato V citato, si sostanziano in algoritmi in cui entrano in gioco numerosissimi fattori, l'applicazione dei quali permette di ricavare valori che consentono di caratterizzare l'opera e stabilire se per essa sia necessario l'espletamento della VIA (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 2 luglio 2021, n. 1628).

11) Ebbene, in applicazione della metodologia di cui alla DGR 8/11317 è stata esaminata anche l'istanza per cui è causa, da parte del competente Ufficio della Provincia di Lodi, emergendo all'esito, anche sulla scorta della documentazione integrativa presentata dal richiedente, che «*il progetto non è soggetto a VIA*».

11.1) Ciò nondimeno, la Provincia ha adottato la contestata determinazione, volta ad assoggettare il progetto medesimo alla VIA.

12) Fermo quanto sopra, si può passare all'esame dei motivi di ricorso.

13) Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione dell'art. 10 *bis* della legge n. 241 del 1990, lo stesso risulta infondato, stante la mancanza, nella specie, di un provvedimento conclusivo della fase di *screening*.

13.1) In base al prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, il provvedimento che dispone la VIA all'esito della verifica di assoggettabilità, non contenendo *stricto sensu* un diniego, risulta ontologicamente incompatibile con la necessità del relativo preavviso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 5379/2020, citata, che sottolinea al riguardo «*i tratti di assoluta specialità*» del procedimento di *screening*, nonché, T.A.R. Calabria, Sez. I, 30 marzo 2017 n. 536; T.A.R. Puglia, sez. I, 10 luglio 2012, n. 1394).

14) Si può procedere, a questo punto, all'esame dei successivi motivi, da trattare congiuntamente, in quanto strettamente connessi.

14.1) È utile, in primo luogo, rimarcare come, nel caso concreto, la Provincia di Lodi abbia dato espressamente atto, nel provvedimento impugnato, di aver applicato i minuziosi criteri di cui alla DGR 8/11317, e di aver riscontrato, in esito a tale procedura, come l'intervento di cui è causa non necessitasse di essere sottoposto a VIA.

Ciò nonostante, si legge nel provvedimento medesimo – «*tenuto conto della contrarietà espressa dal comune di Maleo (...) dato atto della possibile criticità in ordine all'effetto cumulativo e agli aspetti sanitari correlati alla realizzazione del progetto che non possono essere compiutamente valutati nell'ambito della presente procedura sulla base degli elementi fino ad ora acquisiti agli atti, ma si rende necessaria la valutazione all'interno di una procedura di valutazione degli impatti più approfondita; tenuto conto che la prevista ubicazione dell'impianto in contesto agricolo, ancorché superabile ai sensi dell'art. 208, comma 6 e dell'eccezione ammessa dal PRGR, costituisce un profilo suscettibile di determinare impatti significativi sull'ambiente;*

evidenziato pertanto che, nel complesso, le informazioni prodotte dal Proponente e la loro esposizione non consentono di escludere possibili impatti ambientali negativi significativi in relazione ai pertinenti criteri elencati nell'allegato V alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento alla qualità dell'aria e la salute pubblica; (...)», il Dirigente ha determinato «*di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del*

d.lgs. 152/2006 il Progetto di realizzazione di un impianto di produzione di biometano da 500 smc/h con immissione in rete del biometano prodotto, alimentato a FORSU e altri rifiuti biodegradabili, compresi i pretrattamenti necessari sulla biomassa in ingresso (R13, R12, R3), in comune di Maleo (LO), presentato dalla Biomecs Srl; (...)».

14.2) Come chiaramente si evince dalla suesposta motivazione, la determinazione di assoggettare il progetto a VIA non scaturisce dall'applicazione dei criteri regionali ma è stata autonomamente decisa dalla Provincia, nonostante, in applicazione di quei criteri, il progetto medesimo fosse risultato da non assoggettare a VIA.

14.3) Si tratta, allora, di verificare se – e in caso affermativo in che termini - la Provincia potesse disattendere l'esito della verifica di *screening*.

La risposta al primo quesito dipende dal corretto inquadramento dei criteri regionali, di cui alla DGR 8/11317, che, ad avviso del Collegio, costituiscono un limite interno alla discrezionalità dell'Amministrazione la quale, peraltro, in sede di verifica di assoggettabilità, è evidentemente chiamata ad operare non tanto una valutazione d'interessi, quanto una valutazione tecnica sui possibili impatti ambientali significativi e negativi del progetto (arg. ex artt. 5 e 19 del D.lgs. n. 152/2006, cit.).

La ratio e il contenuto del deliberato in questione, in precedenza tratteggiato, portano a caratterizzarne la relativa disciplina alla stregua di un autolimito alla discrezionalità spettante all'Amministrazione in subiecta materia (su cui cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 16.03.2020, n. 482, confermata da Cons. Stato, IV, 12.04.2021, n. 2927, per cui, tramite la ridetta DGR 8/11317, «*per scopi di semplificazione procedimentale nonché di uniformità e oggettività dei giudizi, è stato adottato un algoritmo per l'individuazione della soglia di assoggettabilità a VIA, in tal modo confinando l'esercizio residuo di discrezionalità amministrativa delle singole Amministrazioni competenti, in sede applicativa dell'algoritmo, entro un ambito assai limitato*»).

Ebbene, stando alla predetta DGR, la residua, limitata discrezionalità dell'Amministrazione si può dispiegare, in caso di esito positivo dello *screening* in relazione al citato vaglio di tipo analitico, soltanto su due piani, ben determinati dalla sopra citata normativa:

- (i) quello delle prescrizioni [per cui: «*permane sempre da parte dell'Autorità competente, indipendentemente dal superamento delle soglie individuate, la possibilità di imporre prescrizioni alla realizzazione del progetto*» (cfr. punti 2.3, ult. cpv, seconda parte e 3, III cpv., seconda parte della DGR 8/11317)];

- e (ii) quello della «*valutazione degli effetti indotti dal progetto sul traffico*» (cfr. il punto 3 della DGR 8/11317).

Ne consegue che, pur non potendosi escludere che, all'esito della procedura di *screening*, condotta sulla base dei criteri di cui alla DGR 8/11317, residui in capo all'Amministrazione, una limitata discrezionalità, la stessa va tuttavia esercitata entro i confini segnati dalla metodica regionale.

A tale stregua, risulta illegittimo l'operato dell'Amministrazione che, in sede di *screening* ambientale, di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, ha disposto di assoggettare a VIA un progetto che - in applicazione di criteri predeterminati (di cui alla DGR 11317/2010 e relativo «*Software DCGIS Screening Tool*» messo a disposizione da Regione Lombardia), vincolanti per l'Amministrazione stessa quali autolimiti alla propria discrezionalità -, è risultato pacificamente non soggetto a VIA.

A tal proposito, va chiarito che, tale inosservanza dell'esito risultante dall'applicazione della DGR 8/11317 non è stata preceduta, né tantomeno accompagnata, da alcuna critica dei criteri regionali, volta a disvelarne errori od omissioni [senza contare, poi, che si tratta di metodica bensì elaborata da parte della Regione Lombardia, ma «*valutata e condivisa dalle Province*» lombarde, nell'ambito del «*Tavolo tecnico permanente per il coordinamento e l'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia dei rifiuti*» (cfr. le premesse della stessa DGR), per la predetta verifica di assoggettabilità a VIA].

Avuto riguardo alla fattispecie in esame, è allora evidente come la Provincia di Lodi, pur avendo agito nell'ambito della competenza ad essa spettante, per delega regionale, in subiecta materia, abbia nondimeno travalicato, nella verifica di assoggettabilità, i limiti derivanti dalla DGR 8/11317, senza addurre ragioni idonee a giustificare l'inosservanza dei criteri regionali.

Difatti, non soltanto, dalla motivazione del provvedimento impugnato non si evincono «*i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*» (di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990, richiamata dall'art. 9 del D.lgs. n. 152/2006); ma, neppure risultano specificati «*i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda*», come pure prescritto dall'art. 19, comma 8 del D.lgs. n. 152/2006.

Le risultanze dell'istruttoria, di cui si dà sinteticamente atto nel provvedimento impugnato, depongono, semmai, per l'assenza di criticità del progetto in esame, sia per mancanza di motivi ostativi espressi dagli enti interpellati, sia per la sostanziale non condivisione, da parte della stessa Autorità procedente, dell'unico parere contrario, manifestato dal Comune di Maleo ma sulla base di argomentazioni che la Provincia medesima ha motivatamente ritenuto superabili.

Sicché, la determinazione impugnata risulta non soltanto ingiustificata, ma anche in evidente contraddizione con le risultanze dell'istruttoria, come sopra riportate nel provvedimento impugnato.

Ai predetti vizi della motivazione non può certamente supplire il richiamo, nell'ultima parte del provvedimento impugnato, alla «*scelta di cautela*», atteso che, in primo luogo, tutta la normativa di cui al D.lgs. n. 152 del 2006 è ispirata al principio di precauzione, che si deve ritenere, quindi, presuntivamente rispettato nel momento in cui non emergono violazioni procedurali della stessa.

Inoltre, come ripetutamente osservato in giurisprudenza, l'applicazione del principio non si può fondare sull'apprezzamento di un rischio puramente ipotetico, fondato su mere supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici (cfr. Cons. Stato, IV, 17 maggio 2021, n. 3597; id., VI, 19 gennaio 2010, n.183; nonché, Corte di giustizia UE 9 settembre 2003, C-236/01 Monsanto, e conforme, fra le molte, Corte UE 5 febbraio 2004, C- 24/00 Commissione vs. Repubblica Francese).

Ne consegue che, nella specie, l'Autorità procedente avrebbe dovuto offrire con criteri scientifici la specifica dimostrazione dell'esistenza di criticità del progetto lasciate per così dire scoperte dalla procedura espletata, non potendosi altrimenti parlare di violazioni del principio di precauzione, come recepito dall'ordinamento (cfr. Cons. Stato, IV, 1 giugno 2021, n. 4199; id., 17 maggio 2021 n. 3597; id., 14 luglio 2020, n. 4544).

15) Si ricava, da tutto ciò, che, ferma l'infondatezza delle censure di incompetenza e difetto di attribuzione, risultano per contro fondate le censure di violazione di legge (artt. 9 e 19 del D.lgs. n. 152/2006) ed eccesso di potere (per violazione della DGR 8/11317, manifesta contraddittorietà e difetto di motivazione), contenute nei suesposti motivi, secondo quanto sin qui argomentato.

16) Conseguentemente, previo assorbimento delle restanti censure, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento con esso impugnato.

16.1) Ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e) del c.p.a., si dispone che la Provincia di Lodi completi il procedimento di *screening* entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

17) Sulla domanda risarcitoria, genericamente formulata in sede di ricorso e rinunciata con memoria non notificata del 1° ottobre 2021, il Collegio osserva quanto segue.

17.1) Ai sensi dell'art. 84, comma 3 del c.p.a., «*La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue*».

17.2) Nella specie, in disparte altri profili, trattandosi di rinuncia non notificata alle altre parti, non è possibile pervenire alla declaratoria di estinzione, così come richiesta, rispetto alla predetta domanda, da parte ricorrente.

17.3) La domanda medesima va, pertanto, allo stato respinta.

18) Conclusivamente, quindi, il ricorso va, nei sensi di cui in motivazione, accolto e, per l'effetto, va annullato il

provvedimento con esso impugnato; ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e) del c.p.a., si dispone che la Provincia di Lodi completi la procedura di *screening* entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

18.1) Va, invece, allo stato respinta la domanda risarcitoria.

19) Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono poste a carico, in parti uguali, della Provincia di Lodi e del Comune di Maleo, e liquidate come da dispositivo.

(Omissis)

